

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to BARBERO ROBERTA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to MEINERI dott.ssa FEDERICA



# COMUNE DI MARENE

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Marene, li 19 dicembre 2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to MEINERI dott.ssa FEDERICA

**OGGETTO:**  
**RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE. DETERMINAZIONI.**

L'anno **duemiladiciannove**, addi **diciassette**, del mese di **dicembre**, alle ore **18** e minuti **00**, nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., vennero per oggi convocati i componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE.

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 19 dicembre 2019 al 04 gennaio 2020, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del Decreto Leg.vo 18-8-2000, n. 267.

Sono presenti i Signori:

Marene, li 19 dicembre 2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to MEINERI dott.ssa FEDERICA

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BARBERO ROBERTA	SINDACO	X	
DENINOTTI ALBERTO	CONSIGLIERE	X	
CRAVERO GIANLUCA	CONSIGLIERE	X	
RACCA MARCO	CONSIGLIERE	X	
MINA GESSICA	CONSIGLIERE	X	
QUARANTA ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
BIOLATTO ENRICO	CONSIGLIERE		X
ARRIGO VALENTINA	CONSIGLIERE	X	
FIORITO MARIA ANTONIETTA	CONSIGLIERE	X	
CARENA ALESSANDRO	CONSIGLIERE		X
BOGLIONE ANNALISA	CONSIGLIERE	X	
BAUDINO PAOLO	CONSIGLIERE	X	
DELMONTE ALDO	CONSIGLIERE	X	
<b>Totale</b>		<b>11</b>	<b>2</b>

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno 29 dicembre 2019

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000).

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signora **MEINERI dott.ssa FEDERICA** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Marene, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora **BARBERO ROBERTA** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**D.C.C. n. 050 del 17/12/2019**

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.  
DETERMINAZIONI.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
  - o le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
  - o l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

PREMESSO che:

- l'articolo 20 del D.Lgs 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal Decreto Delegato 16 giugno 2017 n. 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
  - ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
  - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
  - ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;
- per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
  - ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
  - ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
- l'articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;
- per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 28/09/2017;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:  
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;  
– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Vista la partecipazione del Comune di Marene alle seguenti società:

Partecipazioni dirette:

- **Alpi Acque Spa** con sede in Piazza Dompè n. 3 a Fossano (CN), P.Iva/C.F. 02660800042, con quota di partecipazione del 3,00 %, che è consorziata nella Società AETA S.c.a.r.l. per la gestione del servizio idrico integrato nella zona nord-est dell'Ato n. 4 Cuneese;

- **S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.R.L** con sede in Piazza Risorgimento n.1 ad Alba (CN) P.Iva/C.F. 02996810046, con quota di partecipazione del 1,78%;

Partecipazioni indirette: ALPI AMBIENTE srl e AETA scarl

Visto che la partecipazione alla Società Alpi Acque Spa risulta necessaria ed attuale anche in riferimento al recente affidamento del servizio idrico integrato dell'Ambito n. 4 Cuneese (di seguito anche: s.i.i.), effettuato a mezzo di delibera dell'Ente di governo dell'ambito (di seguito anche: EGATO), adottata nella seduta di Conferenza 27 marzo 2019, n. 6 e che la medesima delibera n. 6/2019 ha altresì previsto "un periodo transitorio nel quale il gestore d'ambito potrà individuare con i soggetti pubblici esistenti una strategia idonea a favorire il processo di riorganizzazione e razionalizzazione";

Posto che, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, competono ai Consigli comunali le funzioni concernenti "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali", e che dunque le scelte concernenti la partecipazione in società di un Comune sono riservate al Comune medesimo, è volontà della scrivente Amministrazione di ottemperare alle disposizioni dell'EGATO in materia della gestione del s.i.i. ricorrendo, alla società Alpi Acque S.p.A., nelle forme che potranno essere individuate e, al momento, per il tramite della società consortile AETA S.c.a.r.l..

Quanto sopra è giustificato anche e comunque nell'ottica di garantire la continuità e qualità del servizio nel sopra richiamato "periodo transitorio" quest'ultimo aspetto risulta determinante anche per non diminuirne il valore patrimoniale, a danno della struttura patrimoniale e finanziaria del Comune.

Visto che la partecipazione alla Società S.T.R. Società Trattamento Rifiuti risulta necessaria in quanto gestendo l'attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti con il recupero dei materiali, svolge un'attività che produce un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, ed è collegata al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

Visto pertanto l'esito della ricognizione ordinaria effettuata come risultante nell'allegato A, sul modello della deliberazione della Corte dei Conti n.22 del 21 dicembre 2018;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

PRESO ATTO delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal D.Lgs 175/2016, l'ufficio Ragioneria ha predisposto il Piano di razionalizzazione 2018 allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A) che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

ASSUNTI ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 i prescritti pareri in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame, rilasciati dal Responsabile Area Finanziaria;

Con votazione unanime in forma palese;

#### DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di approvare la ricognizione delle partecipazioni detenute dal comune alla data del 31/12/2018 accertandole come da allegato A) alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che, alla data attuale, si intende mantenere, ai sensi degli artt. 4 e 20 del predetto D.Lgs. n. 175/2006 la propria partecipazione nelle seguenti società:  
Alpi Acque s.p.a. 3%  
Str srl 1,78%
4. Di prendere atto della necessità dell'attivazione delle misure di razionalizzazione (fusione/incorporazione) riguardanti le partecipazioni indirette detenute in Alpi Ambiente s.r.l. ed A.E.T.A. s.c.a.r.l. attraverso Alpi Acque s.p.a.